

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 56	OGGETTO: ORDINANZA IN DIFESA DELLE API E DI
	TUTTI GLI INSETTI PRONUBI SULL'USO DI
09/04/2015	FITOFARMACI ED ERBICIDI IN FIORITURA.

IL SINDACO

Premesso che:

- a) nei frutteti e nelle coltivazioni orticole condotte secondo razionali norme fitosanitarie non sono indispensabili trattamenti fitosanitari nel periodo della fioritura;
- b) nei terreni inerbati l'uso di erbicidi non è necessario nel periodo di fioritura dei manti erbosi;
- c) molti coltivatori continuano ad utilizzare impropriamente prodotti fitosanitari dannosi per l'uomo ed espressamente vietati dalla normativa comunitaria e nazionale (e.g. Dormex e p.a.Imidacloprid e altri fitofarmaci appartenenti ai cosiddetti neonicotinoidi);

Considerato il fondamentale ruolo a vantaggio della produzione agricola di insetti pronubi ed impollinatori e la rarefazione degli stessi;

Vista la necessità di promuovere e salvaguardare il territorio e le colture dell'uso intensivo e inappropriato di prodotti fitosanitari ed erbicidi (diserbanti);

Vista la Legge 313/2004 che disciplina l'apicoltura come attività di interesse nazionale per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale;

Visto il Regolamento CE n. 485/2013 e relativi provvedimenti applicativi emanati dal Ministero della Salute per quanto riguarda le condizioni di approvazione e uso dei principi attivi usati nei trattamenti fitosanitari;

Vista la Legge Regionale n. 45/2014 "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura", in particolare l'art.9 "Limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari";

Richiamata la deliberazione n.5 del 26/01/2013 con la quale il Consiglio Comunale si impegna a promuovere una campagna informativa per la limitazione di prodotti fitosanitari in agricoltura, in linea con la direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo

e del Decreto Legislativo 14/08/2012, n.150 in un'ottica di superamento e/o divieto dell'uso di tali prodotti;

ORDINA

- DI NON EFFETTUARE SULLE COLTURE ARBOREE, ERBACEE, ORNAMENTALI E SPONTANEE I TRATTAMENTI A BASE DI PRODOTTI FITOSANITARI, INCLUSI GLI ERBICIDI, DANNOSI ALLE API E AI PRONUBI:
 - a) DURANTE IL PERIODO DI FIORITURA, DALL'APERTURA DEL FIORE ALLA COMPLETA CADUTA DEI PETALI, SU COLTURE ERBACEE, ARBOREE E ORNAMENTALI, NONCHE' SU VEGETAZIONE SPONTANEA, CON ERBICIDI;
 - b) ANCHE IN PRESENZA DI FIORITURA DELLE SOLE VEGETAZIONI SOTTOSTANTI LE COLTIVAZIONI ARBOREE; IN TALE CASO I TRATTAMENTI POSSONO ESSERE ESEGUITI SOLO PREVIA TRINCIATURA O SFALCIO DI TALI VEGETAZIONI O, NEL CASO IN CUI I FIORI DI TALI ESSENZE RISULTINO COMPLETAMENTE ESSICCATI, IN MODO DA NON ATTIRARE PIU' LE API E I PRONUBI IN GENERE.

FA PRESENTE

Che i trasgressori a quanto previsto dalla presente ordinanza saranno punibili, ai sensi della L.R. n.45/2014, con una sanzione amministrativa di € 1.000,00.

La presente viene trasmessa alla Regione Puglia e all'ASL, organi competenti per le attività finalizzate ai controlli sanitari e per garantire il rispetto dell'applicazione della L.R. n.45/2014.

IL SINDACO

Donato Baccaro